

Dati

**Tribunale di Grosseto, sentenza 15 giugno 2024, n. 582**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO**

**Contenzioso CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. ###/2020, vertente  
tra

### (C.F.: ##), elettivamente domiciliata in ### via ##, presso lo studio dell'avv. ##  
che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce all'atto di citazione;  
ATTORE

contro: ### & C. S.N.C. (P.IVA: ##), in persona del legale r.p.t., elettivamente  
domiciliat ##, presso lo studio dell'avv. ## che la rappresenta e difende in giudizio in  
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA  
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.3.2024.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha evocato in giudizio la ### di ### &  
C. s.n.c. (d'ora innanzi "###") esponendo all'intestato Tribunale che: • nell'anno 2019  
incaricò la convenuta del rifacimento delle componenti in legno della tuga del proprio  
yacht, accettando un preventivo del 6 febbraio e corrispondendo il 10 aprile un acconto  
di € 4.880,00; • a causa del ritardo imputabile ad altra impresa incaricata della  
sostituzione della componente metallica della tuga, il natante fu messo disposizione di  
### a ottobre 2019 per procedere al montaggio dei nuovi componenti in legno che, nel  
frattempo, avrebbe dovuto predisporre, dato che lo smontaggio era avvenuto ad aprile;  
• nonostante solleciti e diffide, nell'estate del 2020 ### non aveva ancora eseguito l'opera  
- imputando il ritardo a contrasti tra l'armatore e altri artigiani intervenuti, ovvero  
all'impedimento frappostole nell'accesso al cantiere -, tanto che su invito della  
committenza, in data ###, restituì le sagome di legno smontate l'anno prima.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di accertare la risoluzione di  
diritto del contratto ex art. 1454 c.c., ovvero di pronunciarne la risoluzione ex art. 1453  
c.c., e per l'effetto condannare ### a restituirle l'acconto di € 4.880,00 e a risarcirle i  
danni subiti, ammontanti ad € 50.900,00, di cui € 9.900,00 a titolo di costi sostenuti per  
i nove mesi in cui l'imbarcazione rimase ricoverata in cantiere, ed € 41.000,00 quale  
pregiudizio dal mancato utilizzo dello yacht nei mesi di agosto e settembre del 2022; il  
tutto col favore delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio ### eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della  
domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita, e nel merito  
l'insussistenza di un suo inadempimento, di un nesso di causalità fra lo stesso e la  
mancata messa a mare dell'imbarcazione, e l'impossibilità di ritenere sussistente in re  
ipsa il danno da mancato godimento del bene, avanzando in via riconvenzionale  
domanda di ritenzione dell'acconto percepito a titolo di corrispettivo per i lavori  
comunque svolti.

Respinta l'eccezione preliminare e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la  
causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento  
di ### per essere trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2024, con assegnazione alle  
parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e  
delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è fondata nei limiti  
che seguono.

È documentato che nell'anno 2019 la sig.ra ### commissionò alla ### i lavori di  
rifacimento delle componenti in legno della tuga del proprio yacht accettando il  
preventivo da quest'ultima redatto nel mese di febbraio e versando un acconto di €  
4.880,00 (all.ti 3 e 4 dell'attrice).

È, inoltre, pacifico che la società convenuta, dopo aver smontato i componenti lignei nell'aprile del 2019 per provvedere al loro rifacimento, li restituì alla committenza il 13 agosto 2020 a seguito dei contrasti insorti fra le parti circa la realizzazione e ultimazione delle opere. ### imputa alla convenuta il fallimento dell'affare, segnalando il mancato compimento dei lavori a fronte del lungo periodo concesso alla ditta, entrata nella disponibilità dell'imbarcazione a inizio novembre 2019, appena terminati i lavori relativi alla componente metallica della tuga affidati ad altra impresa; la restituzione del materiale asportato dallo yacht, quindi, sarebbe avvenuta dopo vari incontri e solleciti rivolti a ### (all.ti 5 e 7 dell'attrice).

Per converso, quest'ultima sostiene di non aver potuto completare il proprio lavoro per mancata ultimazione delle opere propedeutiche di fabbro commissionate dall'attrice ad altre ditte; ha poi affermato che quand'anche i suoi lavori fossero stati completati in tempo, il natante non avrebbe potuto essere messo in mare, visto che nel giugno 2020 risultavano ancora da completare lavorazioni sulla carena, sugli strumenti di bordo, oltre all'integrale verniciatura, e anche a settembre 2020 l'imbarcazione necessitava della verniciatura, del trattamento dello scafo, dell'impianto elettrico e dell'istallazione della strumentazione, oltre altri lavori di manutenzione.

Alla luce dell'istruttoria svolta in giudizio, la tesi propugnata dalla committenza appare senz'altro preferibile.

I testi ### e ### escussi all'udienza del 14.12.2021, hanno rispettivamente confermato che il natante fu messo a disposizione di ### all'interno del ### del ### a fine ottobre 2019 per il montaggio delle parti lignee e che l'opera del fabbro prodromica al montaggio dei rivestimenti lignei interni era già terminata nel precedente mese di luglio. Il fatto che la società convenuta non abbia realizzato l'opera che avrebbe dovuto realizzare è incontrovertibile, non solo perché non contestato dalla convenuta, ma anche perché, come emerge dalla CTU espletata in corso di causa, da aprile 2019 a luglio 2020 ### si limitò a smontare i legni della tuga - e neppure tutti - e trasportarli nel suo cantiere (pagg. 4-7 della perizia).

Sono rimaste, invece, prive di ogni riscontro probatorio le generiche eccezioni sollevate da ### circa l'impossibilità di adempiere alla propria prestazione a causa del mancato completamento dell'opera del fabbro e delle restrizioni governative legate all'epidemia di ###19.

Deve quindi ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda principale dell'attrice di dichiarare risolto il contratto di appalto di lavori stipulato tra le parti nel 2019 a seguito della notifica della diffida ad adempiere del 2.7.2020 ex art. 1454 c.c. per inutile decorso del termine di venti giorni intimato.

Detto termine appare congruo, tenuto conto del fatto che lo smontaggio delle componenti lignee dell'imbarcazione avvenne ad aprile 2019 e la situazione era rimasta inalterata a distanza di oltre un anno.

Deve, peraltro, ritenersi accertata la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta, attesa la pressoché totale mancata realizzazione delle opere commissionate. Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto per inosservanza della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), insorgono i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di detta risoluzione (art. 1458 c.c.).

Corollario di ciò, nella fattispecie in esame, è l'obbligo di ### di restituire l'acconto ricevuto, pari ad € 4.880,00, senza possibilità di vedersi riconoscere alcun compenso per le opere effettuate (stimate dal perito nella misura di € 2.280,00+IVA per smontaggio e trasporto) delle quali il committente si sia giovato, atteso che alcuni componenti, come accertato dal ### non sono stati restituiti, mentre i pannelli effettivamente resi da ### - come dedotto dall'attrice e non contestato - furono riconsegnati confusamente, senza un criterio identificativo della collocazione originaria, arrecando così alla committenza plausibili disagi nella reinstallazione.

Va quindi respinta la domanda riconvenzionale avente a oggetto la ritenzione dell'acconto ricevuto quale corrispettivo per opere comunque rese.

Sull'importo dovuto all'attrice devono essere riconosciuti gli interessi compensativi dalla data della domanda, posto che l'obbligo restitutorio gravante sulla parte inadempiente trova il proprio fondamento nel venire meno del contratto come causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali e l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione della prestazione eseguita è l'azione di ripetizione di indebito disciplinata dall'articolo 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 738/2007 e n. 6911/2018).

La sig.ra ### poi, ha chiesto la condanna di ### al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento dell'obbligazione dalla stessa contrattualmente assunta, stimandolo nell'importo complessivo pari ad € 50.900,00.

Nel dettaglio, ha indicato quale danno emergente la somma di € 9.900,00, quali spese sopportate per il rimessaggio dell'imbarcazione, comprensivo di noleggio invasatura, taccaggio e assicurazione, per i nove mesi in cui la barca rimase ricoverata in cantiere (all.ti 12-15 e 20); ha inoltre quantificato il lucro cessante nell'importo di € 41.000,00, a titolo di mancato guadagno derivante dall'impedimento nell'uso della barca nel bimestre agosto-settembre 2020 per diporto e promozione dei vini prodotti dall'azienda vitivinicola "###", società della quale è socia di maggioranza.

Il Tribunale ritiene, però, che dette domande non meritino accoglimento.

Quanto al danno emergente, supponendo che i nove mesi di rimessaggio del natante cui si riferisce l'attrice siano quelli compresi tra ottobre 2019 e giugno 2020 (poiché non sono state prodotte fatture imputabili e periodi successivi), anzitutto dovrebbe scomputarsi l'intervallo temporale concedibile alla convenuta per riassembleare le componenti lavorate e quello per consentire agli altri artigiani impiegati di ultimare i lavori propedeutici all'alaggio e al varo dell'imbarcazione, perché è incontrovertibile che a ### non spettasse di completare gli interventi ai quali il natante era sottoposto dal 2018.

In secondo luogo, giova osservare come il preventivo di ### accettato dalla committenza non prevedesse un termine per realizzare l'opus, né vi sono solleciti scritti trasmessi prima di inizio luglio 2020 - in cui si diffidava l'impresa a consegnare i lavori entro venti giorni -, e dalle stesse allegazioni dell'attrice si ravvisa piuttosto un interesse a mettere in acqua il natante entro metà luglio, per sfruttarlo nel bimestre agosto settembre 2020 (mesi su cui poi è calibrato il lucro cessante), quasi a far desumere una tolleranza della committenza a mantenere il rimessaggio fino al mese di giugno compreso per ultimare le opere di restauro, per poi alarlo e vararlo con decorrenza da luglio 2020.

Sulla base della documentazione offerta, pertanto, le spese di rimessaggio affrontate sino al mese di giugno 2020 non appaiono ristorabili, trattandosi di costi che la committenza avrebbe comunque sostenuto.

In ordine alla domanda risarcitoria del mancato guadagno, giova premettere che i preventivi depositati dall'attrice riguardano il nolo di altre imbarcazioni (all.ti 16-18), e quindi non rilevano nella specie.

Ciò detto, il danno rispetto al quale viene avanzata domanda risarcitoria non sembra affatto rivestire natura patrimoniale, integrando piuttosto gli stremi di un pregiudizio d'affezione, come tale non risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., mancando la lesione d'un interesse della persona costituzionalmente garantito (cfr. Cass. n. 20620/2015).

Benvero, l'attrice ricollega all'inadempimento altrui l'impossibilità di utilizzo della barca nel bimestre agosto-settembre 2020, ma si lamenta non della perdita di eventuali canoni traibili dalla locazione del natante a terzi (e si noti, alcun contratto di noleggio è stato prodotto, malgrado la barca fu acquistata nel 2014), bensì dell'impedimento a svolgere attività ricreative e di promozione dei vini prodotti dalla società di cui è membra di maggioranza.

Al riguardo, va ulteriormente precisato che l'indisponibilità di un autoveicolo - o di un'imbarcazione - è un danno che deve essere allegato e dimostrato, e la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. n. 20620/2015 e Cass. n. 22201/2017).

La domanda attorea, pertanto, in mancanza non solo della prova, ma sinanche dell'allegazione di questo tipo di pregiudizi, va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, con la compensazione di  $\frac{1}{2}$  ex art. 92, co. 2 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree e del rigetto della domanda riconvenzionale.

Le spese della ### liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta, visti degli esiti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti alla data del 22.7.2020 per fatto e colpa della convenuta; 2) condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 4.880,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 3) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta; 4) compensa le spese di lite nella misura  $\frac{1}{2}$  e, per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere all'attrice la residua quota di  $\frac{1}{2}$  delle spese del giudizio, che liquida in € 560,00 per esborsi ed € 2.850,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge; 5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.

